

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **21/2000** (ECLI:IT:COST:2000:21)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **VASSALLI** - Redattore: - Relatore: **CAPOTOSTI**

Camera di Consiglio del **24/11/1999**; Decisione del **17/01/2000**

Deposito del **27/01/2000**; Pubblicazione in G. U. **02/02/2000**

Norme impugnate:

Massime: **25133**

Atti decisi:

N. 21

ORDINANZA 17-27 GENNAIO 2000

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: prof. Giuliano VASSALLI; Giudici: prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, avv. Fernanda CONTRI, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI, prof. Annibale MARINI, dott. Franco BILE;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 57 e 58, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), promosso con ordinanza emessa il 7 maggio 1998 dal tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, sezione seconda, sul ricorso proposto da M. F. contro Azienda sanitaria locale n. 35 di Magenta ed altra, iscritta al n. 94 del registro ordinanze 1999 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 9, prima serie speciale, dell'anno 1999.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 24 novembre 1999 il giudice relatore Piero Alberto Capotosti.

Ritenuto che il tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, sezione seconda, ha sollevato, con ordinanza del 7 maggio 1998, questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 57 e 58, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), in riferimento agli articoli 3 e 97 della Costituzione;

che, nel giudizio a quo un dipendente della Azienda sanitaria locale di Magenta, con la qualifica di coadiutore sanitario dirigente di primo livello, ha impugnato la nota con la quale l'azienda ha rigettato la sua domanda di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale ex art. 1, commi 57 e 58, legge n. 662 del 1996, da lui motivata con l'intento di svolgere attività libero professionale quale odontoiatra;

che, ad avviso del collegio rimettente, la disciplina del rapporto di pubblico impiego part-time riguarda anche i dirigenti del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale (S.S.N.) e, in particolare, ad essi sarebbero applicabili i commi 57 e 58 dell'art. 1, della legge n. 662 del 1996, secondo i quali "il rapporto di lavoro a tempo parziale può essere costituito relativamente a tutti i profili professionali appartenenti alle varie qualifiche o livelli dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, ad esclusione del personale militare, di quello delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco" le modalità di costituzione del rapporto ed i contingenti massimi di personale che può accedervi sono fissati con decreto ministeriale e, in caso di domanda di trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale, la trasformazione avverrebbe automaticamente, decorsi sessanta giorni dalla data di presentazione, potendo l'amministrazione rigettarla soltanto qualora esista un conflitto di interessi tra attività interna ed esterna, ovvero in caso di attività esterna alle dipendenze di altra amministrazione;

che, secondo il T.A.R., le disposizioni censurate violerebbero gli artt. 3 e 97 della Costituzione, in quanto la loro applicabilità al rapporto di lavoro dei dirigenti del ruolo sanitario del S.S.N. influirebbe negativamente sulla razionale ed efficiente organizzazione delle aziende del S.S.N., dato che queste potrebbero soltanto differire, per un breve tempo, la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale;

che, ad avviso del giudice a quo, le disposizioni censurate si porrebbero in contrasto con la più recente legislazione in materia di pubblico impiego, diretta a razionalizzare l'organizzazione delle amministrazioni pubbliche, in quanto non permetterebbero di realizzare una efficace politica di gestione del personale e di utilizzarlo con la necessaria flessibilità, anche perché la disciplina della destinazione dei risparmi di spesa derivanti dalla trasformazione dei rapporti di lavoro neppure consentirebbe di fare fronte tempestivamente ai "vuoti" di organico, risultando in tal modo vanificato il principio della programmazione triennale del fabbisogno del personale, ancor più in quanto i dipendenti pubblici sono titolari del "diritto" di ottenere il ritorno al tempo pieno alla scadenza di un biennio dalla trasformazione;

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, il quale ha chiesto che la questione sia dichiarata infondata, in quanto la disciplina del rapporto di lavoro part-time nel pubblico impiego costituisce parte di un ampio disegno diretto a ridurre la spesa pubblica ed a conseguire obiettivi di politica economica riservati alla discrezionalità del legislatore, sicché essa costituisce espressione di scelte sindacabili esclusivamente sotto il profilo della ragionevolezza;

che, a suo avviso, le censure sono infondate anche perché l'art. 22 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, ha fissato un limite alla costituzione dei rapporti di lavoro a tempo parziale e le

eventuali carenze di organico derivanti dalla trasformazione di detti rapporti di lavoro possono essere fronteggiate, sia mediante i processi di mobilità, sia destinando una parte del risparmio di spesa, realizzato proprio grazie al part-time, a nuove assunzioni, anche in deroga alle limitazioni vigenti (art. 1, comma 59 della legge n. 662 del 1996).

Considerato che il T.A.R. per la Lombardia dubita della legittimità costituzionale dei commi 57 e 58 dell'art. 1, della legge n. 662 del 1996, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, deducendo che la disciplina del rapporto di lavoro a tempo parziale da essi recata, ritenuta applicabile anche ai dirigenti del ruolo sanitario del S.S.N., potrebbe influire negativamente sulla razionale ed efficiente organizzazione delle amministrazioni pubbliche;

che successivamente alla proposizione della questione di legittimità costituzionale, la legge 30 novembre 1998, n. 419, ha delegato il Governo ad emanare uno o più decreti legislativi aventi ad oggetto, tra l'altro, la disciplina del rapporto di lavoro della dirigenza del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale, anche allo scopo di prevedere sia che ad esso sia esteso il "regime di diritto privato" sia le "modalità per pervenire (...) all'esclusività del rapporto di lavoro, quale scelta individuale, per il personale della dirigenza in ruolo al 31 dicembre 1998" (art. 2, comma 1, lettere p) e q));

che il d.lgs. 19 giugno 1999, n. 229, emanato nell'esercizio della suindicata delega, ha stabilito, tra l'altro: che il rapporto di lavoro del personale del S.S.N. è disciplinato dal d.lgs. n. 29 del 1993 (art. 3-bis, comma 14, del d.lgs. n. 502 del 1992, introdotto dall'art. 3, comma 3, del d.lgs. n. 229 del 1999) ed è riservata alla contrattazione collettiva la fissazione dei criteri per l'assegnazione e la verifica degli incarichi dirigenziali, essendo il dirigente "responsabile del risultato anche se richiedente un impegno orario superiore a quello contrattualmente definito" (art. 15, commi 1 e 3, del d.lgs. n. 502 del 1992, come modificato dall'art. 13, del d.lgs. n. 229 del 1999); che "sono soppressi i rapporti di lavoro a tempo definito per la dirigenza sanitaria" (art. 15-bis, comma 3, del d.lgs. n. 502 del 1992, introdotto dall'art. 13, del d.lgs. n. 229 del 1999); che il rapporto di lavoro dei dirigenti sanitari è esclusivo e "comporta la totale disponibilità nello svolgimento delle funzioni dirigenziali" e che la mancata accettazione del rapporto esclusivo, per gli incarichi di funzione apicale, alle scadenze espressamente stabilite, determina il conferimento di un incarico non comportante direzione di struttura (art. 15-quater e 15-quinquies, commi 1 e 7, del d.lgs. n. 502 del 1999, introdotti dall'art. 13, del d.lgs. n. 229 del 1999); che il rapporto di lavoro dei dirigenti sanitari in servizio al 31 dicembre 1998, i quali abbiano comunicato l'opzione per l'esercizio della libera professione extramuraria, in ogni caso, "comporta la totale disponibilità nell'ambito dell'impegno di servizio, per la realizzazione dei risultati programmati" (art. 15-sexies, comma 1, introdotto dall'art. 13, del d.lgs. n. 229 del 1999);

che siffatte disposizioni, tutte sopravvenute all'ordinanza di rimessione, hanno modificato la disciplina del rapporto di lavoro dei dirigenti del S.S.N., anche allo scopo di "perseguire l'efficacia e l'efficienza dei servizi sanitari" (art. 2, comma 1, lettera g), della legge n. 419 del 1998), innovando il complessivo quadro normativo di riferimento;

che si palesa, quindi, indispensabile il riesame, da parte del giudice rimettente, della perdurante rilevanza della questione alla luce delle modifiche normative sopravvenute.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Ordina la restituzione degli atti al Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia,

sezione seconda.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 gennaio 2000.

Il Presidente: Vassalli

Il relatore: Capotosti

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 27 gennaio 2000.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.